REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/86 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/79 recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore delle sementi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1355/86 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2358/71, per taluni prodotti del settore delle sementi sono necessari i titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 2811/86 della Commissione (3) ha modificato, tra l'altro, il regolamento (CEE) n. 1117/79 della Commissione, del 6 giugno 1979, che stabilisce i prodotti del settore delle sementi soggetti al regime dei titoli di importazione (4) per assoggettare al regime dei titoli il sorgo ibrido destinato alla semina; che è necessario pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1119/79 della Commissione (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1119/79 la parte di frase « per il granturco ibrido destinato alla semina » è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 260 del 12. 9. 1986, pag. 8.
(4) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 11.
(5) GU n. L 139 del 7. 6. 1979, pag. 13.